

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO PER IL SERVIZIO di
Somministrazione Lavoro Temporaneo – Area Vasta Centro – LOTTO n. 1
(GARA n.8770393 C.I.G. n. 9460432375)

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze Piazza S. Maria Nuova n.1, Partita Iva (CF) 06593810481 in persona di della Dott.ssa Ginevra Occhiolini, nata a _____ il _____ C.F. _____, nella sua qualità di Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), domiciliato per la sua carica a Firenze, presso la sede dell'Azienda USL Toscana Centro, autorizzato ai sensi della nota del Direttore Generale prot. n. 3821 del 18.01.2024 e successiva prot. n. 41463 del 27.06.2024 ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda USL Toscana Estar per il presente atto, di seguito nominata, per brevità, anche "Amministrazione Contraente"

E

L'Impresa ORIENTA S.p.a. - Società Benefit, con sede legale in ROMA via Luigi Schiavonetti 270/300, - C.F. 05819501007 - P.I. 15433931001, nella persona del Dr. Giuseppe Biazzo nato a _____ il _____ CF _____ in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, di seguito nominato, per brevità, anche "Appaltatore".

PREMESSO

a) che in data 12/07/2023 è stata firmata tra ESTAR e l'Appaltatore una Convenzione, con decorrenza dal 17/08/2023, per l'affidamento del servizio di:

Somministrazione Lavoro Temporaneo
per le Aziende Sanitarie e Area Vasta Centro – LOTTO n. 1
(GARA n.8770393 C.I.G. n. 9460432375)

b) che, ai sensi della succitata Convenzione, il servizio di somministrazione sarà attivato sulla base di appositi contratti attuativi, che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare con le Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità e nei termini previsti dalla documentazione di gara;

c) che l'Amministrazione contraente rientra fra i soggetti che possono/debbono aderire alla Convenzione;

d) che l'Azienda USL Toscana Centro a seguito di "manifestazione di interesse" dell'Amministrazione Contraente approvata da ESTAR, è stato sottoscritto da entrambe l'ordinativo di fornitura n. PI007965-25 del 06/02/2025 per il periodo 01.01.2025- 30.06.2025, che è stato inviato all'Appaltatore;

e) che è stato assunto idoneo impegno di spesa con provvedimento n. 3356 del 20/01/2025 ed è stato acquisito il relativo CIG derivato B57E7293A0;

CIÒ PREMESSO, FRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Disciplina del Contratto Attuativo

1 L'esecuzione del presente Contratto Attuativo, per quanto ivi non specificatamente precisato, è disciplinata dalla Convenzione, dal Capitolato Normativo, dal Capitolato Tecnico e dai documenti da essi richiamati.

2. Le espressioni ed i termini utilizzati nel presente Contratto Attuativo hanno il significato previsto dalla Convenzione di riferimento.

Articolo 2 - Oggetto ed importo

1. Con il presente Contratto Attuativo l'Appaltatore si obbliga ad effettuare la fornitura del servizio di Somministrazione Lavoro Temporaneo, nella misura e con le modalità specificate nel "documento allegato", allegati al presente Contratto Attuativo, per un importo complessivo di Euro 4.482.147,54 oltre IVA;

Articolo 3 - Durata

1. Il presente Contratto Attuativo avrà la durata di 6 mesi dalla data di stipula dello stesso.
2. Il GIG DERIVATO deve essere utilizzato fino ad esaurimento dell'importo indipendentemente dalla durata indicata.

Articolo 4 - RES – DEC

1. Ai fini del presente Contratto Attuativo:

- il Responsabile dell'Esecuzione del contratto è individuato nella persona di Dott.ssa Ginevra Occhiolini
- il Direttore dell'Esecuzione del contratto è individuato nella persona di Dott.ssa Sandra Bagnai

Articolo 5 - Gestore/Responsabile del Servizio

1. Il Gestore/Responsabile del Servizio, è individuato dall'Appaltatore nella persona di Filippo Bruni

Articolo 6 - Fatturazione e pagamenti

1. Fatturazione e pagamenti saranno effettuati con le modalità e nei termini previsti dalla Convenzione, dal Capitolato normativo e dai documenti da essi richiamati.

2. Le fatture relative al presente Contratto Attuativo dovranno essere intestate a: Azienda USL Toscana Centro

Art. 7 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto (all. B).

Art. 8 - Responsabilità

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

Art. 9 - Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D. Lgs 81/2008

Si rimanda all'art. 10 del capitolato normativo di gara, all'art. 12 del capitolato tecnico, con la precisazione che il servizio oggetto del presente contratto attuativo è di natura intellettuale e pertanto non soggetto agli obblighi previsti all'art.26 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008.

Art. 10 - Disposizioni sul Trattamento dei Dati Personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta ORIENTA S.p.a. - Società Benefit, l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato al presente contratto (all. A).

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato al presente sub (all. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

Art. 11 - Codice di Comportamento

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nei Codici dell'Azienda USL Toscana Centro disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 12 - Patto di Integrità

Al fine di contrastare le attività illecite, assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e i principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici, il fornitore è tenuto a sottoscrivere il Patto di Integrità adottato dall'Azienda USL Toscana Centro con Delibera del DG n. 706 del 31.05.2023, parte integrante e sostanziale del presente contratto attuativo (All. C).

Art. 13 - Dichiarazione Antipantouflage

L'operatore economico dichiara che non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Articolo 14 - Foro competente

1. Per tutte le controversie inerenti e/o comunque connesse al presente Contratto Attuativo e alla loro validità, interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Art. 15 - Perfezionamento del Contratto Attuativo

1. Il presente Contratto Attuativo, predisposto e sottoscritto digitalmente dall'Amministrazione Contraente, viene inviato a mezzo pec all'Appaltatore che, secondo le modalità previste dal Capitolato normativo/prestazionale, deve provvedere, al pagamento dell'imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall'art. 3 del D.P.R. 642/1972, alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto ed all'invio dello stesso a mezzo pec all'indirizzo:

- direzione.uslcentro@postacert.toscana.it;
- acquisizionerisorseumane.uslcentro@postacert.toscana.it

Il Contratto Attuativo si perfeziona al momento del ricevimento da parte dell'Amministrazione contraente del file pdf sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore per accettazione

DOCUMENTI ALLEGATI (parte integrante e sostanziale del presente atto):

All. A): Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
all. B): Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;
all. C): Patto di Integrità.

Il Contratto Attuativo si perfeziona al momento del ricevimento da parte dell'Amministrazione contraente del file pdf sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore per accettazione.

Per l'Appaltatore
Orienta Spa Società Benefit
Dott. Giuseppe Biazio

Per l'Amministrazione contraente
Dott.ssa Ginevra Occhiolini (RES del contratto)